

I'officina dei numeri

circolare informativa 16/2020 del 16 maggio 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 33/2020 E LE LINEE GUIDA PER LE RIAPERTURE

In data 16.5.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 33/2020 rubricato "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19" e già ribattezzato da alcuni decreto riaperture.

Il testo del DL 33/2020 è composto da 4 articoli, dei quali si fornisce un primo commento.

Iniziamo con l'art. 1 che riportiamo per intero:

Art. 1.

Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del de-

creto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Uni-

versità e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, **sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.**

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Il testo fa reiterato riferimento all'art. Del DL 19/2020, che di seguito riportiamo per esteso:

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e

delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

In sostanza, le misure attuative delle disposizioni contenute nel decreto, così come le misure restrittive o i divieti, riferiti anche a specifiche zone del territorio nazionale o regionale, sono attuate attraverso l'ormai arcinoto e abusato strumento del DPCM, ossia del decreto del presidente del consiglio dei ministri, atto avente natura amministrativa. In quanto atto amministrativo, **non ha forza di legge** e ha carattere di **fonte normativa secondaria**. Viene utilizzato, di norma, per dare attuazione a disposizioni di legge. Non è soggetto ad alcuna conversione da parte del Parlamento ed è inoltre sottratto, a seguito di eventuale sollevamento di questione di legittimità costituzionale, al vaglio della Consulta.

Le principali novità del decreto in esame sono:

- dal 18 maggio 2020 viene del tutto liberalizzata la mobilità all'interno del territorio di ogni singola regione. Non sarà più necessario munirsi della ormai famosa autocertificazione (l'album, quindi, è finito, virus permettendo ...) per circolare all'interno della regione mentre per passare da una regione ad un'altra sarà ancora necessario comprovare attraverso la autocertificazione la sussistenza di un giustificato motivo (comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute, rientro alla propria residenza). Si dovrà perciò evitare il falò rituale dell'inviso documento, almeno temporaneamente. Con tale decorrenza, anche le forze dell'ordine non potranno più chiedere il motivo dello spostamento intraregionale, salvo che una recrudescenza del virus non renda necessaria la creazione di "zone rosse" o simili
- dal 3 giugno 2020 si potrà liberamente circolare da una regione ad un'altra, senza dover comprovare la sussistenza di alcun giustificato motivo. Sempre virus permettendo (in quanto potrebbero essere create zone rosse all'interno di una regione o per una intera regione), questa sarà la data in cui dare allegramente fuoco alle odiate autocertificazioni (inquinando l'ambiente e restando passibili di sanzione)
- sempre dal 3 giugno 2020 si potrà liberamente andare all'estero (prima di tale data lo si potrà fare solo per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute, rientro alla

propria residenza) con le sole limitazioni imposte da eventuali e contingenti emergenze epidemiologiche, adottate secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità. Gli spostamenti da e per San Marino e la Città del Vaticano sono liberi e non soggetti a limitazioni

- viene ribadito il divieto di abbandono, anche temporaneo, della propria residenza o dimora ai soggetti in quarantena e fino alla comprovata guarigione (con buona pace di coloro che attendono invano da settimane i due tamponi che, se entrambi negativi, significano la riacquisizione della propria libertà personale)
- si precisa che verrà disposta la quarantena "precauzionale" a tutti i soggetti venuti in contatto stretto con una persona positiva al COVID-19
- si ribadisce il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico (opportuno, scompare la previsione, degna di Orwell, del divieto di assembramento in luoghi privati, considerando la difficoltà di accertare tali assembramenti salvo fare irruzione nelle private dimore dei cittadini o spiare o confidare nella delazione ...). Al contempo, e parrebbe in modo piuttosto contraddittorio, sono consentite le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, a condizione che ciò sia ritenuto compatibile con la situazione epidemiologica e comunque sempre nel rispetto dei criteri, limiti e modalità indicate in emanandi DPCM)
- il sindaco potrà ordinare la chiusura delle aree pubbliche o aperte al pubblico dove sia impossibile osservare una distanza interpersonale inferiore a un metro
- tornano ad essere consentite le riunioni, a condizione che sia possibile garantire una distanza interpersonale di almeno un metro
- sono consentite le cerimonie religiose con la presenza di fedeli, ma solo nel rispetto dei protocolli che verranno individuati tra stato e singole confessioni
- le scuole di ogni ordine e grado e le varie istituzioni formative potranno tornare a svolgere le loro attività didattiche (e solo quelle), nel rispetto dei protocolli che verranno stabiliti in emanandi DPCM
- le attività economiche potranno essere svolte solo nel rispetto dei protocolli stabiliti dalle regioni o dalla conferenza delle regioni in conformità a quelli stabiliti dal governo. In mancanza dei protocolli regionali, varranno i protocolli e le linee guida nazionali. Eventuali limitazioni alle attività produttive verranno stabilite ... con DPCM
- il mancato rispetto di protocolli e linee guida comporterà la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione delle carenze riscontrate
- si prevede un monitoraggio quotidiano dell'andamento della situazione epidemiologica sulla base dei rilevamenti effettuati dalle regioni nei singoli territori di competenza (si spera con una efficien-

za leggermente maggiore rispetto alla gestione regionale, ad esempio, della cassa in deroga ...).

L'art. 2 riguarda l'apparato **sanzionatorio** e conferma l'impianto già approntato dal DL 19/2020. Si riportano le sanzioni attualmente in essere:

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

....

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.

La sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, del DL 19/2020 consiste nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata di un terzo se commessa con l'uso di un veicolo.

Il decreto è entrato in vigore il 16.5.2020, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma le disposizioni in esso contenute si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020.

In attesa della pubblica del DPCM che attuerà le misure previste dal DL in commento si riportano le parole del presidente del consiglio dei ministri (il virgolettato è tratto dal sito ufficiale):

"Da lunedì ci si sposterà all'interno della regione senza nessuna limitazione: quindi via alle autocertificazioni. Questo significa uscire di casa senza più dover giustificare le ragioni dello spostamento. Si potrà andare dove si vuole: in un negozio, in montagna, al lago, al mare. Riprende anche la vita sociale, riprendono gli incontri con gli amici. Rimane naturalmente il divieto di uscire di casa per chi è positivo al virus, per chi viene posto in quarantena. Rimangono anche limitazioni per chi ha sintomi riconducibili al Covid-19, che dovrà rimanere a casa. Resta il divieto di creare assembramenti di persone in luoghi pubblici. In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro e, anche, raccomandiamo di portare con sé la mascherina che peraltro va indossata obbligatoriamente in alcuni specifici luoghi. In ogni caso raccomandiamo sempre di indossarla al chiuso o anche all'aperto nell'eventualità - immaginate - di una strada particolarmente affollata in cui ci fosse il rischio o l'impossibilità di rispettare le distanze".

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il protocollo con le nuove **linee guida per la riapertura in sicurezza delle attività economiche, produttive e ricreative**.

IN ALLEGATO IL TESTO DELLE LINEE GUIDA